

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO  
(Provincia di Verona)

Repertorio n. \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG  
\_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la Sede Municipale del Comune di San Pietro in Cariano (VR) in Via Chopin, n. 3, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Comunale autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

da una parte:

- \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede Municipale, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Pietro in Cariano, di seguito per brevità anche "Comune" o "stazione appaltante", (C.F. 00261520233) con sede in San Pietro in Cariano (VR) – 37029 – Via Chopin, n. 3, in qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che la investe dei poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

dall'altra parte:

- \_\_\_\_\_

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, con quest'atto convergono quanto segue.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. \_\_\_\_\_;

ecc ecc

- che sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente affidamento;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti mi dichiarano di conoscere a accettare, dispensandomi dalla relativa lettura

CONVERGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Oggetto e prezzo del contratto**

Il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di San Pietro in Cariano in nome, nell'interesse e per conto del quale agisce, concede ed affida alla \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. e P.I.V.A. \_\_\_\_\_, che mediante il proprio legale rappresentante \_\_\_\_\_ accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto della gestione della Biblioteca Comunale al prezzo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) IVA esente.

**Art. 2 - Invariabilità del prezzo, termini di pagamento, obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e cessione del credito**

Le Parti concordano che il prezzo del servizio rimane fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, e la ditta aggiudicataria non potrà formulare alcuna variazione dei prezzi.

I pagamenti sono disposti, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento sulla regolarità del servizio, in base a quanto previsto dalle linee guida e non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del DURC.

I pagamenti verranno effettuati dal Tesoriere comunale sul conto corrente dedicato.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta aggiudicataria si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il saldo finale e lo svincolo della garanzia avverrà successivamente alla verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione del servizio.

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune può essere effettuata dalla ditta aggiudicataria a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante. La cessione del credito è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante raccomandata A.R..

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Per quanto riguarda la disciplina dei pagamenti nei confronti dell'appaltatore si applica il Capitolato Speciale d'appalto. In ogni caso se il pagamento è superiore ad Euro 5.000,00 esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

### **Art. 3 - Obblighi della ditta aggiudicataria**

La Ditta aggiudicataria si obbliga all'esecuzione del servizio sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel foglio patti e condizioni e nel bando di gara, dando atto che ogni variazione deve essere espressamente autorizzata e accettata dal Comune, ai sensi dell'articolo 310 del D.P.R. n. 207/2010, dichiarando inoltre di conoscere ed accettare in ogni sua parte tutte le condizioni del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal disciplinare d'incarico, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ed obbliga ad osservare o far osservare ai propri collaboratori ed operatori, per quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano da ultimo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 07.09.2016, esecutiva.

A tal fine si prende atto che è stata trasmessa copia del predetto Codice al contraente, il quale dichiara espressamente la sua piena e completa conoscenza. La violazione degli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento del Comune di San Pietro in Cariano costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'amministrazione comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al contraente, assegnando un termine non superiore a 15 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, ovvero fossero ritenute non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

La ditta appaltatrice inoltre dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **Art. 4 - Durata del contratto**

La parti danno atto che l'appalto oggetto del presente contratto decorrerà dal \_\_\_\_\_ e terminerà il \_\_\_\_\_.

### **Art. 5 – Principi generali e obiettivi del Servizio**

Il Servizio deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dall'Appaltatore alle condizioni previste dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato prestazionale, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dall'Appaltatore secondo termini, condizioni e modalità riportate nei

documenti relativi all'affidamento contenuti nella *lex specialis* di gara e conformemente a quanto previsto nell'offerta risultata aggiudicataria.

#### **Art. 6 – Obblighi dell'Appaltatore**

Fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo 5 – Principi generali e obiettivi del Servizio - l'Appaltatore ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato prestazionale e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione degli interventi strumentali alla gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.

Nello svolgimento del Servizio, l'Appaltatore ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di:

- a) garantire la corretta e puntuale gestione del servizio dedotto in affidamento secondo quanto indicato nell'offerta risultata aggiudicataria;
- b) eseguire, nel rispetto di quanto indicato in offerta, le prestazioni dedotte in affidamento nel rispetto di quanto prescritto dalla legge di gara;
- c) adeguare lo svolgimento delle attività dedotte in affidamento conformemente alle richieste formulate dall'utenza e dal Comune;
- d) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere al Comune, secondo le modalità e le tempistiche che verranno di tempo in tempo fissate dal Comune, una reportistica relativa alle attività dallo stesso rese nel corso dell'efficacia del Contratto. Altre incombenze a carico dell'Appaltatore sono indicate nel Capitolato prestazionale, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto.

Qualora dovessero verificarsi interruzioni e/o irregolarità nella gestione del servizio, è concessa la facoltà al Comune di procedere d'ufficio a spese dell'Appaltatore, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dall'Appaltatore ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato prestazionale.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare, per quanto compatibili, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, da ultimo approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 136 del 07.09.2016, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare, la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto di cui al presente affidamento.

#### **Art. 7 - Cauzione – garanzie**

L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 cauzione definitiva di Euro \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l'intero periodo di affidamento, e comunque sino all'avvio, da parte del nuovo Appaltatore, del medesimo servizio dedotto in affidamento.

Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di prestazioni di competenza dell'Appaltatore nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa dell'Appaltatore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

La Ditta aggiudicataria durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di

retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione del presente contratto.

Resta inteso che la Ditta aggiudicataria risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati. All'atto della stipulazione del contratto è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva.

#### **Art. 9 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

---

#### **Art. 10 - Cause di risoluzione**

La risoluzione del presente contratto è stabilita in base a quanto previsto dal foglio Patti e Condizioni; in ogni caso, sono cause di risoluzione del contratto l'accertamento di reati nonché il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e all'esecuzione della prestazione nei termini indicati nel foglio Patti e Condizioni.

Qualora il Comune proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata A.R..

È motivo di risoluzione espressa: a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000; b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti; c. il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile del procedimento, ai sensi del primo comma, dell'articolo 303 del D.P.R. n. 207/2010; d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti della Ditta aggiudicataria con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010; e. il ritardo grave nell'adempimento del servizio qualora l'importo della penale superi il dieci per cento dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 2, dell'articolo 298, del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 11 - Cessione del contratto**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di sub-affidare a terzi parti o fasi del Servizio. L'inadempimento della presente disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del Contratto, dando inoltre diritto al Comune di procedere all'incameramento totale della garanzia di cui all'Articolo 7 – Garanzie.

L'Appaltatore potrà procedere a fusioni o incorporazioni con altro Appaltatore, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che a seguito di tali operazioni straordinarie non risulti diminuito il valore del patrimonio netto dell'Appaltatore e che non siano venuti meno i requisiti, di ordine economico-finanziario e tecnico, che sono stati presi in considerazione in sede di gara per l'affidamento del Servizio.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire al Comune apposita descrizione dell'operazione di cui è prevista l'esecuzione, dando altresì evidenza del verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma 2, e ciò con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al momento in cui è previsto che l'operazione ipotizzata venga portata a termine, pena la risoluzione del Contratto, nonché l'incameramento totale da parte del Comune della garanzia di cui all'Articolo 7 – Garanzie.

#### **Art. 12 - Subappalto o cottimo**

E' fatto assoluto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" la stazione appaltante informa che i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno raccolti e conservati presso il Comune di San Pietro in Cariano. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'Appaltatore gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.

L'RPD nominato dal Comune di San Pietro in Cariano risulta essere la Società & S.r.l. con sede legale in Sirmione (BS).

#### **Art. 14 - Elezione domicilio legale, controversie e foro**

Per gli effetti del presente contratto la Ditta aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede del Comune di San Pietro in Cariano n. 3 a San Pietro in Cariano (VR) – 37029. Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Verona.

#### **Art. 15 – Responsabilità nei confronti dei terzi**

In ogni caso di inadempimento, l'Appaltatore deve tenere indenne il Comune degli oneri da quest'ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

#### **Art. 16 - Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte, per cui il presente servizio risulta esente da IVA ex art. 10 del citato D.P.R..

Ai soli effetti dell'iscrizione di questo atto a Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano che il valore complessivo del presente contratto è di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi esente da IVA, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.

(Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 460/1997)

#### **Art. 17 - Disposizioni generali di regolazione del contratto**

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal Foglio Patti e Condizioni iniziale, rinviano alle disposizioni di legge per quanto possano riferirsi all'esecuzione del presente contratto ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pagine a video fin qui, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 *bis* della legge n. 89 del 16.02.1913, così come modificato dal D. Lgs. n. 110 del 02.07.2010, nella apposizione della loro firma digitale, verificata a mia cura nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare incondizionatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.

PER L'APPALTATORE: \_\_\_\_\_ – FIRMATO DIGITALMENTE

PER IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO: \_\_\_\_\_ – FIRMATO DIGITALMENTE

UFFICIALE ROGANTE: \_\_\_\_\_ – FIRMATO DIGITALMENTE